

LEGGE 28 ottobre 1999 , n. 431

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

Vigente al : 10-7-2023

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA LIBANESE SULLA
RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando incoraggiare la cooperazione economica a reciproco vantaggio di entrambi gli Stati;

intendendo creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

riconoscendo che la promozione e la protezione pattizia di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa economica privata e ad accrescere la prosperita' di entrambi gli Stati,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Ai Fini del presente Accordo:

1- Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' consociate e filiali costituite ed aventi sede nel territorio di una delle due Parti Contraenti ed in qualsiasi modo controllate dalle persone Fisiche o

giuridiche di cui sopra:

a) per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi,

b) per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi istituzione pubblica, fondazione, associazione o qualsiasi ente costituito ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che siano costituiti o altrimenti debitamente organizzati in conformità all'ordinamento di quella Parte Contraente.

2- Per "investimento" si intende ogni bene costituito o acquisito dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprenderà in particolare, a titolo di esempio:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale, quali pegni, vincoli ed ipoteche;

b) titoli azionari ed obbligazionari, nonché quote di partecipazione in imprese sia pubbliche che private;

c) diritti su somme di denaro utilizzati per creare un valore economico o diritti a qualsiasi altra prestazione avente un valore economico;

d) diritti di proprietà intellettuale quali diritti d'autore, brevetti, design o modelli industriali, marchi commerciali o di servizi, denominazioni commerciali, processi tecnici, know-how ed avviamento, nonché altri diritti di natura analoga riconosciuti dalla legislazione delle Parti Contraenti:

e) concessioni conferite per legge, ivi comprese concessioni per la prospezione, estrazione e fruttamento delle risorse naturali, nonché tutti gli altri diritti conferiti per legge o in virtù di contratti o decisioni prese dalle autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge vigenti;

f) quote aggiuntive di capitale per la manutenzione o lo sviluppo degli investimenti effettuati, nonché utili reinvestiti.

Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o reinvestiti i beni non altera la loro qualifica come investimento.

3- Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un

investimento, ivi compresi, a titolo di esempio, profitti, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties o compensi per assistenza e servizi tecnici, nonché altre spettanze indipendentemente dalla forma in cui essi sono corrisposti.

4 - Per "Territorio" si intende:

a) con riferimento alla Repubblica Libanese, oltre alle zone comprese nell'ambito dei confini internazionalmente riconosciuti, le zone marine e sottomarine sulle quali il Libano esercita sovranità e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale;

b) con riferimento alla Repubblica Italiana, oltre alle zone comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali l'Italia esercita sovranità e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.

ARTICOLO 2 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà promuovere sul suo territorio gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.

2. In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente dovrà consentire agli investitori di impiegare personale di alto livello direttivo e tecnico di sua fiducia, indipendentemente dalla nazionalità posseduta, e concedere ad esso le connesse autorizzazioni.

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà proteggere, sul suo territorio, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte, Contraente, in conformità alla propria legislazione ed ai propri regolamenti e non dovrà inficiare con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione o la cessione e la liquidazione di detti investimenti. In particolare, ciascuna parte Contraente o le sue autorità competenti dovranno rilasciare le necessarie autorizzazioni di cui al comma 2 del presente Articolo.

4. Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere, sul suo territorio, condizioni economiche e giuridiche favorevoli al fine di garantire la efficace applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3

TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Ciascuna l'arte Contraente dovra' garantire sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovra' essere non meno favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati dai suoi investitori sul suo territorio o rispetto a quello riservato da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori di un qualsiasi Paese terzo, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.

2. Il trattamento della nazione piu' favorita non dovra' essere interpretato in modo tale da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori ed agli investimenti dell'altra Parte Contraente i vantaggi derivanti da unioni economiche o doganali attuali o future, aree di libero scambio, organizzazioni economiche regionali o accordi economici internazionali multilaterali di cui ciascuna delle due Parti Contraenti e' o diviene membro ovvero, nel caso del Libano, il trattamento concesso agli investitori che sono cittadini di paesi arabi in relazione ai loro investimenti in beni immobili. Detto trattamento non dovra' neppure essere connesso a qualsiasi vantaggio che ciascuna delle due Parti Contraenti accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtu' di accordi contro la doppia imposizione o di altri accordi su base reciproca in materia fiscale o al fine di facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4

ESPROPRIO E RISARCIMENTO

1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno godere di protezione e garanzia completa nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Nessuna delle due Parti Contraenti dovra' direttamente o indirettamente, de jure o de facto, adottare provvedimenti di esproprio, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura avente natura analoga o effetto analogo nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, a meno che dette misure siano adottate nell'interesse pubblico, quale stabilito per legge, su base non discriminatoria e a norma di legge, ed condizione che si corrisponda un risarcimento adeguato ed effettivo in conformita' alle disposizioni di legge vigenti e senza alcun tipo di discriminazione. Detto risarcimento dovra' essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui la effettiva o paventata decisione di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga sia stata

resa pubblica. Una volta fissato l'importo del risarcimento, esso dovrà essere corrisposto entro un periodo di tre mesi e dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard Libor fino al momento del pagamento; dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. La determinazione dell'importo e la corresponsione di detto risarcimento dovranno essere effettuate nei modi appropriati al momento dell'esproprio, della nazionalizzazione o della misura analoga ovvero in una fase precedente ad esso. La legalità di una qualsiasi misura di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a riesame secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta liberamente convertibile, il risarcimento corrisposto non dovrà essere inferiore al reale valore di mercato prima della data in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, più gli interessi, calcolati sulla base degli standard Libor, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento.

Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta non liberamente convertibile, il risarcimento corrisposto convertito nella valuta di pagamento non dovrà essere:

a) inferiore al reale valore di mercato, prima della data in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, convertito in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente sul mercato il giorno del pagamento, più

b) gli interessi calcolati sulla base degli standard Libor per quella valuta liberamente convertibile, maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento.

4. Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo si applicheranno altresì nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita secondo le vigenti disposizioni di legge in una qualsiasi parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni.

5. Qualora, dopo l'esproprio, i beni in oggetto non siano stati utilizzati in tutto o in parte per quello specifico scopo o interesse nazionale, il proprietario originario o i suoi aventi causa hanno il diritto a riacquistare detti beni al prezzo di mercato.

6. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, guerre civili o rivolte, dovranno

vedersi accordare un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra valida forma di compenso, non meno favorevole di quello che l'altra parte Contraente riserva ai suoi investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo, a seconda di quale sia il piu' favorevole. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5 LIBERO TRASFERIMENTO

1. Ciascuna Parte Contraente nel cui territorio gli investitori dell'altra Parte Contraente hanno effettuato investimenti garantirà a detti investitori il libero trasferimento dei pagamenti relativi a questi investimenti, dopo che gli investitori abbiano adempito a tutti gli obblighi fiscali, in particolare, a titolo di esempio:

a) redditi da investimento secondo l'Articolo 1, comma 3 del presente Accordo;

b) importi relativi ai prestiti contratti, o altri obblighi contrattuali assunti, in relazione agli investimenti;

e) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;

d) compensi ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e) capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale atte a mantenere ed accrescere l'investimento;

f) corresponsione di risarcimento ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo; e

g) pagamenti di cui all'Articolo 6 del presente Accordo.

2- Tuttavia, le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. A tal fine, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte, si impegnano a fornire tutte le informazioni utili in relazione alla valutazione dell'imponibile.

3- La Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento dovrà consentire agli investitori dell'altra Parte Contraente l'accesso al mercato internazionale in modo non

discriminatorio, e permettergli di acquistare la necessaria valuta estera per effettuare i trasferimenti ai sensi del presente Articolo al tasso di cambio di mercato prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore richiede detto trasferimento.

4- Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare le procedure necessarie per effettuare detti trasferimenti senza ritardo, secondo le prassi seguite dai centri finanziari internazionali. Entrambe le Parti Contraenti dovranno impegnarsi ad espletare le formalità necessarie all'acquisizione di valuta estera ed al suo effettivo trasferimento all'estero entro un mese. Inoltre, le Parti Contraenti dovranno convenire di accordare ai trasferimenti di cui al presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato terzo.

ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI SURROGAZIONE

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori in base ad una qualsiasi garanzia finanziaria che essa abbia assunto contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà, fatti salvi i diritti dell'altra Parte ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo, riconoscere la cessione in base alla legge o ad un negozio giuridico, di qualsiasi diritto o titolo dell'investitore alla prima Parte Contraente o ad una sua agenzia designata. L'altra Parte Contraente dovrà altresì riconoscere la surrogazione della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente sarà autorizzata a vantare nella stessa misura del predecessore nel titolo. L'altra Parte Contraente sarà autorizzata a compensare imposte ed altri oneri pubblici dovuti dall'investitore.

ARTICOLO 7 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE E GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE

1. Qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, si avvieranno consultazioni fra le Parti interessate al fine di risolvere la questione, per quanto possibile, in via amichevole.

2. Qualora queste consultazioni non portino ad una soluzione entro

sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento; ovvero

b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimento (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli altri Stati, aperta alla Firma a Washington il 18 marzo 1965, nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito; ovvero

c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, che, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in causa, sarà creato in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

La scelta fra le opzioni dei sottocommi (a),(b), e (c) di cui sopra e' definitiva.

3. Il Tribunale Arbitrale deciderà sulla controversia in conformita' alle disposizioni del presente Accordo ed alle regole ed ai principi applicabili del diritto internazionale. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per entrambe le Parti in causa. Ciascuna Parte Contraente eseguirà detto lodo senza indebito ritardo e detto lodo sarà applicato in conformita' alla legislazione nazionale.

4. In nessun momento nel corso delle procedure relative a controversie in materia di investimento, la Parte Contraente che e' parte della controversia dovrà addurre a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento ai sensi di un contratto assicurativo che copre tutti o parte dei danni e delle perdite sostenute.

ARTICOLO 8

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1- Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte amichevolmente tramite i canali diplomatici.

2- Qualora entrambe le Parti contraenti non possano giungere ad un accordo entro sei mesi dall'inizio dei negoziati, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad

un Tribunale Arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente designera' un arbitro, ed i due arbitri cosi' designati nomineranno un presidente che sara' cittadino di uno Stato terzo.

3- Qualora una delle due Parti Contraenti non abbia nominato il proprio arbitro e non abbia aderito all'invito o dell'altra Parte ad effettuare la nomina entro due mesi, l'arbitro sara' nominato su richiesta di quella Parte Contraente da parte del presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

4- Qualora entrambi gli arbitri non possano raggiungere un accordo sulla scelta del Presidente entro due mesi dalla loro nomina, quest'ultimo dovra' essere designato, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

5- Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia non possa procedere alla nomina o sia cittadino di una delle due Parti Contraenti ne verra' fatta richiesta al Vicepresidente e qualora quest'ultimo non possa procedere alla nomina o sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, sara' il giudice piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione.

6- Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti,

7- Il Tribunale adottera' le sue decisioni sulla base del rispetto della legge delle disposizioni del presente Accordo nonche' dei principi universalmente accettati di diritto internazionale.

8- Fatte salve le altre disposizioni delle Parti Contraenti, il Tribunale stabilira' le sue procedure.

9- Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale potra' decidere diversamente per quanto riguarda i costi.

10- Le decisioni del Tribunale saranno definitive e vincolanti per ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 9 ALTRI OBBLIGHI

1- Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli

obblighi attualmente esistenti o successivamente stabiliti fra le Parti ai sensi del diritto internazionale in aggiunta al presente Accordo contengano una disposizione, generale o specifica, che consenta agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente di ottenere un trattamento piu' favorevole di quello concesso in virtu' del presente Accordo, detta disposizione prevarra' sul presente Accordo nella misura in cui essa e' piu' favorevole.

2- Ciascuna Parte Contraente rispettera' le altre obbligazioni assunte in relazione ad investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

3- Qualora una Parte Contraente adotti una legislazione contraria alle disposizioni del presente Accordo, dette disposizioni resteranno in vigore e pertanto non ne saranno influenzate.

ARTICOLO 10 APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo si applichera' altresì agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia, l'Accordo non si applichera' alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 11 RELAZIONI FRA GOVERNI

Il presente Accordo entrera' in vigore indipendentemente dal fatto che esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI

1- Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui e' stata ricevuta l'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2- Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni. Successivamente restera' in vigore per un periodo illimitato, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto con un

preavviso di dodici mesi.

3- In caso di notifica ufficiale in merito alla denuncia del presente Accordo per gli investimenti effettuati prima di questa notifica ufficiale, le disposizioni degli Articoli 1-11 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di dieci anni.

IN FEDE DI CHE i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Beirut il 7 novembre 1997, in duplice copia, in lingua italiana, araba e inglese, tutte facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA LIBANESE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1- Disposizioni Generali

Il presente Accordo e tutte le sue disposizioni si applicheranno altresì alle seguenti attività connesse agli investimenti, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte Contraente:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento, liquidazione e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture per la gestione degli affari; concessione di registrazione, licenze, permessi ed altre approvazioni necessarie per la gestione delle attività commerciali; acquisizione, utilizzo, cessione e protezione di proprietà di qualsiasi tipo; accesso al mercato finanziario, in particolare assunzione di prestiti, acquisto, vendita ed emissione di azioni ed altri titoli ed acquisto di valuta esteri per le importazioni necessarie alla gestione delle attività

imprenditoriali; commercializzazione di beni e servizi; approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime e lavorati, energia, combustibile ed altri materiali; diffusione di informazioni commerciali.

2- Con riferimento all'Articolo 2

In conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto piu' favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività connesse agli investimenti di cui al presente Accordo.

3- Con riferimento all'Articolo 4

Qualsiasi misura adottata da una delle due Parti Contraenti in relazione ad un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente che diminuisca notevolmente il valore dei beni, crei maggiori ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura avente un effetto analogo, sarà considerata tra le misure di cui al comma 2 dell'Articolo 4.

Fatto a Beirut il 7 novembre 1997, in duplice copia, in lingua italiana, araba ed inglese, tutte facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA LIBANESE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)